



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE  
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE**

05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente

05-01-08 - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali

Provincia di Nuoro  
Società ECO.CE.SA. S.R.L.  
ecocesasrl@arubapec  
e p.c. Comune di Bolotana  
e p.c. ARPAS - Dipartimento Nuoro e Ogliastra  
e p.c. 04-02-32 - Servizio tutela del paesaggio  
Sardegna centrale  
e p.c. 08-01-31 - Servizio del Genio civile di Nuoro  
e p.c. 01-10-32 - Servizio Territoriale Ispettorato  
Ripartimentale e del CFVA di Nuoro  
e p.c. 05-01-02 - Servizio Tutela dell'atmosfera e del  
territorio

**Oggetto:** **Istanza di variante sostanziale dell'autorizzazione n. 644 del 07.08.2020, e s.m.i., ai sensi dell'art. 208 del vigente D.Lgs. 152/2006, per l'impianto di trattamento di rifiuti urbani e speciali non pericolosi in Zona Industriale, comparto B4 lotto n. 6 nel Comune di Bolotana (NU). Proponente: Eco Centro Sardegna (EcoCeSa) S.r.l. Procedimento di Valutazione preliminare. D.Lgs.152/2006, e s.m.i., e Delib.G.R. n. 11 /75 del 2021. Comunicazione esito Valutazione**

In riferimento al procedimento in oggetto, vista l'istanza trasmessa da codesta Società (di seguito Proponente) con P.E.C. del 17.10.2024 (prot. D.G.A. n. 30944 di pari data), regolarizzata in data 22.10.2024 (prot. D.G.A. n. 31405 di pari data), ed esaminata la documentazione allegata, si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente si rammenta che la Giunta regionale, rispettivamente con deliberazione n. 28/33 del 17.05.2016 (recante *"Abilitazione all'incremento delle quantità di rifiuti da sottoporre alle operazioni di recupero in procedura semplificata R13/R3 già autorizzate (tipologie 1.1 e 6.1 del D.M. 5.2.1998 e di abilitazione all'esercizio delle operazioni di recupero (da effettuare nello stesso impianto già abilitato) in procedura semplificata delle tipologie 2.1 e 3.2 ai sensi del D.M. 5.2.1998 e s.m.i."*), e n. 22/7 del 04.05.2018 (recante *"Ampliamento dell'impianto per il recupero di rifiuti non pericolosi da autorizzare ai sensi dell'art. 208 della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 finalizzato all'incremento dei quantitativi, nell'attività esistente già abilitata all'esercizio in procedura semplificata"*), all'esito del procedimento di Verifica di



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE  
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE**

assoggettabilità alla Valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), su istanza presentata dalla Proponente, ha escluso gli interventi proposti dall'ulteriore procedura di V.I.A., nel rispetto di un insieme di prescrizioni.

In merito alla variante in esame, essa prevede:

- l'inserimento dell'operazione di recupero R12 (Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11) e delle operazioni di smaltimento D13 (Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12) e D15 [Deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)], nonché un incremento dei quantitativi massimi di alcune tipologie di rifiuti da trattare, sia complessivi (ton/anno) che come stoccaggio istantaneo;
- l'inserimento di nuovi codici C.E.R. di rifiuti da trattare, e una nuova organizzazione degli spazi interni all'impianto esistente, creando nuove aree per l'operazione di messa in riserva (R13), sul pavimento bitumato già presente, e inserendo una nuova area di scarico in pavimento in CLS già esistente all'interno del capannone. Il Proponente specifica che *«[...] non sono previsti interventi edili, se si esclude l'aggiornamento dell'impianto elettrico, per l'alimentazione di un nuovo macchinario di selezione all'interno del capannone, e impianto di rilevazioni fumi rispetto a quanto già autorizzato»*.

Per quanto riguarda il conferimento di rifiuti, esclusivamente non pericolosi, da trattare presso l'impianto, il Proponente prevede, con riferimento alle operazioni di recupero/smaltimento autorizzate/da autorizzare, i seguenti quantitativi:

Capacità produttiva annua:

- 197.800 t/anno di rifiuti da sottoporre all'operazione di recupero R13;
- 49.900 t/anno di rifiuti da sottoporre all'operazione di recupero R3 [Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche), invariato rispetto a quanto già autorizzato];
- 95.000 t/anno di rifiuti da sottoporre all'operazione di recupero R12;
- 3000 t/anno di rifiuti da sottoporre all'operazione di smaltimento D13;
- 3000 t/anno di rifiuti da sottoporre all'operazione di smaltimento D15.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE  
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Capacità produttiva giornaliera:

- 659,33 t/giorno di rifiuti da sottoporre all'operazione di recupero R13;
- 166,33 t/giorno di rifiuti da sottoporre all'operazione di recupero R3, invariato rispetto a quanto già autorizzato;
- 316,66 t/giorno di rifiuti da sottoporre all'operazione di recupero R12;
- 10 t/giorno di rifiuti da sottoporre all'operazione di smaltimento D13 (raggruppamento preliminare);
- 10 t/giorno di rifiuti da sottoporre all'operazione di smaltimento D15.

Premesso quanto sopra, considerato che la variante proposta:

- non è ascrivibile al punto 7), lett. o) [impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento, con capacità complessiva superiore a 10 t/g (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari, con capacità massima complessiva superiore a 20 t/g (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14 del decreto legislativo 152/2006)], e al punto 7), lett. q) [impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità massima superiore a 30.000 m<sup>3</sup> oppure con capacità superiore a 40 t/g (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15 della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)], dell'Allegato IV alla parte seconda del vigente D.Lgs. 152/2006;
- non determina potenziali impatti significativi e negativi sull'ambiente, aggiuntivi rispetto alla configurazione ante-operam, già esaminata e valutata nell'ambito dei procedimenti di Verifica di assoggettabilità alla V.I.A., sopra richiamati, e non è in contrasto con le prescrizioni stabilite dalla Giunta regionale con le deliberazioni n. 28/33 del 17.05.2016 e n. 22/7 del 04.05.2018;
- non è, pertanto, ascrivibile al punto 8, lett. u) ["modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato A1 o all'allegato B1 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato A1)"], con riferimento a un progetto di cui al punto 7), lett. u),



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE  
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE**

si comunica che non è necessario attivare le procedure di valutazione di impatto ambientale di competenza del Servizio V.I.A.

La presente è resa ai sensi dell'art. 6, c. 9/ 9-bis, del D.Lgs. 152/2006, e s.m.i., e dell'art. 4 delle Direttive regionali approvate con Delib.G.R. 11/75 del 2021, e sono fatti salvi altri eventuali pareri, nullaosta, e/o autorizzazioni previsti dalla normativa vigente.

A disposizione per eventuali chiarimenti, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

**Il Direttore del Servizio**

(Art. 30, c. 4, L.R. 31/1998, e s.m.i.)

Sergio Deiana

**Siglato da :**

ANGELA NIVOLA

FELICE MULLIRI